

OPUSCOLO INFORMATIVO DELLA VOTAZIONE PER IL REFERENDUM

Votazione popolare

12 Giugno 2022

Oggetti

- 1. Abrogazione legge Severino**
- 2. Limitazione delle misure cautelari**
- 3. Separazione funzioni dei magistrati**
- 4. Equa valutazione dei giudici**
- 5. Abrogazione della raccolta firme per la candidatura al CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) dei magistrati**

1. ABROGAZIONE LEGGE SEVERINO

PRESENTAZIONE DELL'ARGOMENTO E CONTESTO GENERALE, IN BREVE

IL CONTESTO	<p>Attualmente risultano incandidabili a diverse cariche elettive coloro che sono condannati in via definitiva per diversi reati.</p> <p>Il quesito si propone di abrogare in toto legge del 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, cd Legge Severino) . Quindi verrebbero eliminate tutte le cause di incandidabilità e di ricoprire cariche elettive per chi è stato condannato in via definitiva per delitti previsti nella Legge anche nel caso in cui essi siano membri del Governo o appartenenti ad altre cariche elettive anche locali (deputati senatori, membri del Governo e membri di organi locali quali Regioni e Comuni).</p>
COSA E COME SI VOTA: “si” o “no” alla Abolizione della legge Severino	<p>Votando SI, viene abrogata la legge e si cancella l'automatismo che in caso di condanna venga applicata l'interdizione dai pubblici uffici.</p> <p>Votando NO, si dà attuazione al principio costituzionale (art. 54) che esige che “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”.</p> <p>Il referendum sul tema è di tipo abrogativo, occorre quindi che la partecipazione superi il quorum previsto (50% degli aventi diritto al voto) affinché il voto favorevole all'abrogazione abbia effetto.</p>
EFFETTI	<p>Votando SI all'abrogazione della legge Severino, si permette l'eliminazione dell'intera disciplina riguardante la decadenza e l'incandidabilità degli eletti condannati con sentenza definitiva a una pena superiore a due anni.</p> <p>Votando NO all'abrogazione della legge Severino, si mantiene l'attuale legge che permette di allontanare dagli uffici pubblici i condannati per reati contro di essi.</p>
ESEMPI: in altri paesi e contesti	<p>La legislazione negli Stati membri si è sviluppata principalmente come reazione a casi specifici di corruzione o di comportamento non etico. Essa riflette inoltre una varietà di atteggiamenti dell'opinione pubblica che in parti diverse dell'UE reagisce in maniera diversa di fronte allo stesso fenomeno. Nel Regno Unito, per esempio, è stata</p>

effettuata una lunga indagine sulle regole di comportamento nella vita pubblica che ha portato alla luce un'ampia varietà di problemi, ma non è detto che il fatto che singoli deputati abbiano ricevuto delle somme per presentare specifiche interrogazioni orali ai Ministri nel Parlamento avrebbe necessariamente suscitato la stessa reazione in tutti gli Stati membri. In parte, le differenze di trattamento di fronte al fenomeno della corruzione riflettono anche la dicotomia di fondo tra la maggioranza degli Stati membri che hanno sempre gestito le questioni giuridiche sulla base di "Codici" e quelli che dipendono dal diritto comune. In alcuni paesi sono stati creati uffici speciali per combattere la corruzione. In particolare, in Germania esistono in molti Länder le "Sezioni anticorruzione", e in due grandi città hanno sede dipartimenti specializzati per la promozione dell'azione penale da parte dell'autorità pubblica, i cosiddetti "registri della corruzione". In Francia è stato creato nel 1993 il "Servizio Centrale di Prevenzione della Corruzione" con l'incarico di centralizzare le informazioni necessarie a portare alla luce e a prevenire atti di corruzione; tale ente pubblica annualmente una relazione. La questione dell'incompatibilità delle responsabilità a livello politico con gli interessi commerciali o di altro tipo è un problema che è stato discusso in molti paesi, ma che è disciplinato più dalla consuetudine che dalla legge. Spesso è compito del Primo ministro in carica chiedere ai ministri di spogliarsi degli interessi privati laddove le loro decisioni politiche sono suscettibili di ripercussioni pubbliche. E' da notare che spesso, in molti degli altri Stati, non si arriva a condanne perché gli accusati si ritirano prima, sia che si ritengano innocenti o meno, per etica.

A livello internazionale è molto sentito il problema di dover sanzionare il fenomeno della corruzione dei pubblici ufficiali. Il fenomeno è tanto più grave e sentito in conseguenza della crescita della corruzione internazionale che produrrebbe un vantaggio alle imprese collocate in paesi nei quali non esistono provvedimenti legislativi adeguati ed ove la corruzione è tollerata o addirittura agevolata. Ciò spiega come mai esista una disciplina interna, nei diversi stati, che punisce in modo specifico membri e funzionari di stato per certi reati. In Italia art. 322bis del Codice Penale punisce: "peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri".

1. Abrogazione legge Severino

ARGOMENTI PER IL SI

Argomenti

La decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati ha creato vuoti di potere e la sospensione temporanea dai pubblici uffici di innocenti poi reintegrati al loro posto. Il referendum elimina l'automatismo e restituisce ai giudici la facoltà di decidere se applicare o meno l'interdizione dai pubblici uffici.

Cosa prevede la legge Severino?

La legge che porta la firma dell'ex ministro della Giustizia Paola Severino prevede incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna. Ha valore retroattivo e prevede, anche a nomina avvenuta regolarmente, la sospensione di una carica comunale, regionale e parlamentare se la condanna avviene dopo la nomina del soggetto in questione. Per coloro che sono in carica in un ente territoriale basta anche una condanna in primo grado non definitiva per l'attuazione della sospensione che può durare per un periodo massimo di 18 mesi.

Questa legge ha funzionato e diminuito la corruzione?

Nella stragrande maggioranza dei casi in cui la legge è stata applicata contro sindaci e amministratori locali, il pubblico ufficiale è stato sospeso, costretto alle dimissioni, o comunque danneggiato, e poi è stato assolto perché risultato innocente. La legge Severino ha esposto amministratori della cosa pubblica a indebite intrusioni nella vita politica.

I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal SI

Che cosa succede se voto SI?

Con il SI viene abrogata la legge e si cancella così l'automatismo: si restituisce ai giudici la facoltà di decidere, di volta in volta, se, in caso di condanna, occorra applicare o meno anche l'interdizione dai pubblici uffici.

1. Abrogazione legge Severino

ARGOMENTI PER IL NO

Argomenti

La legge Severino è stata attuata a seguito della pubblicazione dei dati dell'Unione Europea e dell'OSCE, secondo i quali l'Italia risultava essere il terzo paese OSCE più corrotto, con un fenomeno che danneggiava la penisola per 60 miliardi di euro l'anno e l'Europa sul 1% del Pil. La legge prevede incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari e i rappresentanti di governo, in caso di condanna con sentenza definitiva per reati non colposi a pena superiore a due anni di reclusione. Per gli amministratori regionali, sindaci o altri amministratori locali è prevista incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per coloro che hanno riportato condanna definitiva per reati gravi (come la partecipazione ad associazioni mafiose) o per reati meno gravi, come “delitti commessi con abuso dei poteri, violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a pubblico servizio”. Nei casi di sentenza di condanna non definitiva per i reati che prevedono l'incandidabilità, scatta la sospensione e la decadenza di diritto per gli amministratori locali. Ha inoltre valore retroattivo e prevede la sospensione di una carica comunale, regionale e parlamentare se la condanna avviene dopo la nomina. Per coloro in carica in un ente territoriale basta una condanna in primo grado non definitiva per l'attuazione della sospensione, per massimo di 18 mesi.

Il nodo più critico del provvedimento risiede nel carattere retroattivo della sospensione.

La Corte Costituzionale si è pronunciata su questo punto. Con ordinanza del 27 dicembre 2019, il Tribunale ordinario di Genova aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del D.L. n. 235 del 31 dicembre 2012 nella parte che prevede la sospensione automatica dalla carica di chi sia stato condannato in via non definitiva per reati di particolare gravità o commessi contro la pubblica amministrazione. Con la [sentenza n. 35 del 2021](#), la Corte Costituzionale ha chiarito che “*la sospensione automatica non contrasta con l'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU sulla tutela del diritto di voto attivo e passivo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo*”. Inoltre, afferma la Consulta, “*la disposizione censurata, con la previsione di determinati requisiti di onorabilità degli eletti, mira a garantire l'integrità del processo democratico nonché la trasparenza e la tutela dell'immagine dell'amministrazione*”.

L'abrogazione della Legge Severino creerebbe una ulteriore divisione tra organi elettivi e cittadini, anche perché un cittadino non potrebbe svolgere mansioni e concorsi pubblici per condanne, mentre un'altro cittadino condannato potrebbe essere tranquillamente eletto o svolgere il mandato di amministratore locale, parlamentare, membro del Governo con la pendenza o con condanna definitiva, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale, “*coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale*”. Inoltre verrebbero meno una serie di norme adottate anche durante le stragi mafiose con conseguenze gravissime, come non far decadere personaggi condannati per 416 bis sia pure in primo grado, che potrebbero restare tranquillamente ai loro posti nelle istituzioni. Vedere [sentenza n. 236 del 2015](#) della

Corte Costituzionale che aveva già ritenuto infondata una questione di legittimità costituzionale. Rischieremmo di tornare indietro di molti anni.

Il decreto Severino presenta dei punti critici con riferimento alla sospensione di diritto degli amministratori locali che abbiano subito una condanna non definitiva per reati non gravi connessi ad eventuali abusi di potere. Tuttavia il quesito referendario non affronta gli eventuali punti critici ma propone l'abrogazione tout court dell'intera normativa sulla incandidabilità e decadenza dei soggetti che ricoprono funzioni elettive.

In realtà l'abrogazione non dà attuazione al principio costituzionale art.54, che esige che *"I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore"*. E si potrebbe anche ravvisare una violazione dell'art.3 della Costituzione che prevede eguaglianza davanti alla Legge.

**I
CAMBIAMENTI
DERIVANTI dal
NO**

Che cosa succede se voto NO?

Votando NO, rimane in vigore l'attuale legge che aiuta in maniera efficace a combattere il perpetrarsi di atti lesivi per la cittadinanza e contro la Costituzione, facendo decadere dai loro posti nelle istituzioni i personaggi colpevoli dei reati ascritti e verrà interdetto dai pubblici uffici (deputati senatori, membri del Governo e membri di organi locali quali Regioni e Comuni), e si dà attuazione al principio costituzionale (art. 54) che esige che *"I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore"*.

1. Abrogazione legge Severino

IL QUESITO SOTTOPOSTO AL VOTO

«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?».

VOTO IN PARLAMENTO

Il referendum è di tipo abrogativo non è quindi stato preceduto da un voto in parlamento se non al momento della approvazione.

2. LIMITAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI

PRESENTAZIONE DELL'ARGOMENTO E CONTESTO GENERALE, IN BREVE

IL CONTESTO:

Il Quesito si propone di eliminare la custodia cautelare in carcere, cioè la detenzione di un indagato o imputato prima della sentenza definitiva, limitandosi solo ai casi in cui si ravvisa un rischio concreto ed attuale che l'imputato commetta solo reati di particolare gravità con uso di armi o violenza personale, contro l'ordine costituzionale o di delitti di criminalità organizzata e quindi togliendo la parte che prevede la possibilità di detenzione, anche in caso di rischio, concreto ed attuale, che l'imputato commetta lo stesso reato per cui è sotto procedimento e soltanto per delitti con pena della reclusione non inferiore a 4 anni, ovvero se prevista la custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

COSA E COME

SI VOTA: "sì" o "no" alla Limiti della Custodia Cautelare

Con il voto SI, si abroga il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447. Una nuova legge potrebbe ridurre il numero dei detenuti in attesa di processo.

Con il voto NO, il decreto indicato resterebbe in vigore. La percentuale dei detenuti in attesa di processo potrebbe comunque diminuire se si riuscisse a ridurre la durata dei processi, come suggeriscono di fare i promotori del NO.

Il referendum sul tema è di tipo abrogativo, occorre quindi che la partecipazione superi il quorum previsto (50% degli aventi diritto al voto) affinché il voto favorevole all'abrogazione abbia effetto.

EFFETTI

Il voto Si indurrebbe una riforma della procedura e questa potrebbe contribuire alla riduzione il numero dei detenuti in attesa di giudizio che attualmente sfiora il 35% dei detenuti (i dati sono forniti dall'organizzazione non governativa e mondiale "Fair Trials").

Per i favorevoli al No riducendo la durata media dei processi si ridurrebbe il tasso di detenzione cautelare, pur conservando le garanzie necessarie.

ESEMPI: in altri paesi e contesti

La custodia cautelare è normalmente presente in tutti i paesi europei. Secondo uno studio dell'organizzazione "Fair Trials" (<https://www.fairtrials.org/>) l'Italia è per altro tra i paesi con in maggior numero di incarcerati in attesa di giudizio. In questo è preceduta da: Lussemburgo, Olanda, Danimarca e Cipro.

2. Limitazione delle misure cautelari

ARGOMENTI PER IL SI

Argomenti

Ogni anno migliaia di innocenti vengono privati della libertà senza che abbiano commesso alcun reato e prima di una sentenza anche non definitiva. Eliminando la possibilità di procedere con la custodia cautelare per il rischio di “reiterazione del medesimo reato” faremo in modo che finiscano in carcere prima di poter avere un processo soltanto gli accusati di reati gravi.

Che cos'è la custodia cautelare?

La custodia cautelare è una misura coercitiva con la quale un indagato viene privato della propria libertà nonostante non sia stato ancora riconosciuto colpevole di alcun reato.

Quanti innocenti finiscono in carcere?

Circa mille persone all'anno vengono incarcerate e poi risulteranno innocenti. Dal 1992 al 31 dicembre 2020 si sono registrati 29.452 casi. L'Italia è il quinto Paese dell'Unione Europea con il più alto tasso di detenuti in custodia cautelare: il 31%, un detenuto ogni tre. La carcerazione preventiva distrugge la vita delle persone colpite: non arreca solo un grave danno di immagine, sottoponendole a un'esperienza scioccante, ma ha gravi conseguenze sulla sfera professionale. Il carcere ha un impatto drammatico sulle famiglie e rappresenta anche un onere economico per il Paese: i 750 casi di ingiusta detenzione nel 2020 sono costati quasi 37 milioni di euro di indennizzi, dal 1992 a oggi lo Stato ha speso quasi 795 milioni di euro.

Che cosa non funziona?

La custodia cautelare, cioè il carcere preventivo rispetto alla condanna definitiva e spesso rispetto a una qualsiasi condanna anche non definitiva, è una pratica di cui si abusa. Da strumento di emergenza è stato trasformato in una vera e propria forma anticipatoria della pena. Ciò rappresenta una palese violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza e ha costretto migliaia di donne e uomini accusati di reati minori, addirittura poi assolti, a conoscere l'umiliazione del carcere prima di un processo

I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal SI

Che cosa succede se voto SI?

Di fatto se passasse il SI, le misure cautelari si applicherebbero limitatamente al caso in cui l'indagato, pur raggiunto da gravi indizi di colpevolezza e pur presente il rischio di reiterazione del reato, non sussista il concreto pericolo di fuga e di inquinamento delle prove.

Si abolirebbe la possibilità di procedere alla privazione della libertà in ragione di una possibile “reiterazione del medesimo reato”.

2. Limitazione delle misure cautelari

ARGOMENTI PER IL NO

Argomenti

Il quesito prevede di limitare la detenzione preventiva in carcere ai soli casi inquinamento di prove, nel caso in cui l'imputato si sia dato alla fuga o esista un pericolo di fuga concreto ed attuale in caso di gravi indizi di colpevolezza, quando sussiste il pericolo concreto ed attuale che l'imputato commetta gravi delitti con uso di armi violenza, contro l'ordine costituzionale o delitti di criminalità organizzata. Verrebbe quindi abolito il caso in cui si possa procedere a custodia cautelare anche nel caso in cui sussista pericolo che l'imputato commetta il medesimo reato per cui si sta procedendo. In oltre va considerato che attualmente i casi di limitazione della custodia cautelare sono previsti soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Questa disposizione è contenuta nell'articolo 274 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447. Dispositivo dell'art. 274 Codice di procedura penale.

Le conseguenze possono essere una palese caduta nella tutela delle garanzie collettive di sicurezza che, in un contesto sociale come quello italiano, sono forse la cosa più importante. Inoltre, il rischio è che dovendo ottemperare a una simile normativa, non potendo applicare la misura cautelare degli indagati pur colti in flagranza di reati che destano allarmi sociali, siano proprio i magistrati a finire travolti da una tempesta di rancore, per non dire di odio, da parte dell'opinione pubblica. Per la gente, sarebbero i magistrati i responsabili di "liberazioni" che mettono a repentaglio le persone offese, e la collettività. Inoltre i dati è vero che l'Italia è uno dei Paesi col più alto tasso di persone sottoposte a custodia cautelare con motivazione spesso di pericolo di reiterazione del reato, ma è anche vero che sono poco sviluppate forme alternative alla detenzione e che a causa della lentezza dei processi le persone si trovano più a lungo sotto privazione della libertà personale. Quindi la problematica andrebbe risolta cercando di snellire i tempi della Giustizia. E poi va detto che esistono comunque dei termini di legge per i quali una persona può essere preventivamente detenuta prima della condanna in base alla gravità del reato e che comunque la legge è già cambiata e prevede il pericolo concreto ed attuale limitando ancor di più il ricorso alla custodia cautelare preventiva. Anche un aumento di misure come gli arresti domiciliari o l'uso del braccialetto elettronico o la geolocalizzazione telefonica potrebbero aiutare nella riduzione dei casi di custodia cautelare in carcere.

Di fatto, con il SI, le misure cautelari diventerebbero inapplicabili al di fuori di una stretta cerchia di reati, anche gravi socialmente come quelli legati alla criminalità organizzata, l'eversione, l'uso della violenza o delle armi. Niente custodia detentiva, quindi, per autori di gravi reati, anche seriali, contro la pubblica amministrazione, contro l'economia, contro il patrimonio, la libertà personale o sessuale delle persone. Truffatori seriali, bancarottieri e via dicendo sarebbero quindi liberi fino a condanna definitiva, e sconterebbero una pena detentiva solo qualora le condanne supereranno la soglia dei quattro anni di carcere.

La questione assume notevole rilievo nei casi di delitti seriali, dove la misura

cautelare interrompe una carriera criminosa (spaccio di droga) o una progressione criminosa (per esempio persecutori contro un coniuge, possono trasformarsi in atti di violenza letale come il femminicidio).

E' improbabile che i promotori del referendum si propongano di favorire la libertà di azione di spacciatori o di stalker. Il vero problema sono i reati dei colletti bianchi (corruzione, concussione, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, inquinamento, etc.).

L'effetto del quesito sarebbe di favorire la posizione dei colletti bianchi, rendendo meno incisivo nei loro confronti il controllo di legalità. Non importa se per raggiungere questo risultato bisogna ammorbidire il controllo di legalità anche nei confronti di tutti gli altri.

**I
CAMBIAMENTI
DERIVANTI dal
NO**

Che cosa succede se voto NO?

Resterebbe in vigore la carcerazione preventiva per chi commette reati più gravi. Non si abolirebbe la possibilità di procedere alla privazione della libertà in ragione di una possibile "reiterazione del medesimo reato", quindi si continuerà anche a permettere l'allontanamento dalla famiglia dei membri che potrebbero perpetrare i reati commessi contro di essa, dato che rimarranno attive le misure cautelari coercitive, che comprendono misure detentive (custodia in carcere e arresti domiciliari) e misure non detentive, come l'allontanamento dalla casa familiare (nel caso di violenze in famiglia), o il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla persona offesa (nel caso di molestie reiterate, "stalking"), oppure l'obbligo di soggiorno o il divieto di soggiorno. La questione assume notevole rilievo nei casi di delitti seriali, dove la misura cautelare (detentiva o meno) ha una sua specifica utilità per interrompere una carriera criminosa (si pensi allo spaccio di droga) o una progressione criminosa (si pensi agli atti persecutori che, se non interrotti, possono degenerare in atti di violenza letale come il femminicidio).

2. Limitazione delle misure cautelari IL QUESITO SOTTOPOSTO AL VOTO

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?».

VOTO IN PARLAMENTO,

Il referendum è di tipo abrogativo non è quindi stato preceduto da un voto in parlamento se non al momento della approvazione.

3. SEPARAZIONE FUNZIONI DEI MAGISTRATI

PRESENTAZIONE DELL'ARGOMENTO E CONTESTO GENERALE, IN BREVE

IL CONTESTO:

Attualmente i giudici possono passare dal ruolo di inquirente a quello di giudicante. La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. Mentre la funzione inquirente è quella in cui i magistrati svolgono funzione di “pubblico ministero” e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti. Attualmente la legge prevede i casi e i modi per cui un magistrato può passare da giudicante a inquirente. La legge che disciplina il passaggio di funzioni è prevista dal d.lgs n. 160/2006, emesso in attuazione della legge delega 150/2005, successivamente modificate dalla legge n. 111/2007.

Il nuovo sistema ha notevolmente cambiato quello preesistente (che qui non serve richiamare) ed ha limitato il passaggio delle funzioni sotto un profilo oggettivo, vietandolo nei seguenti casi:

- a) all'interno dello stesso distretto;
- b) all'interno di altri distretti della stessa regione;
- c) all'interno del distretto di corte di appello determinato per legge (ex art. 11 c.p.p.) come competente ad accertare la responsabilità penale dei magistrati del distretto nel quale il magistrato interessato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni.

Sotto il profilo soggettivo, è indicato il limite massimo di quattro passaggi da una funzione all'altra nel corso della complessiva carriera del magistrato, unitamente alla previsione di un periodo di permanenza minima nelle funzioni, prima del passaggio all'altra, pari a cinque anni.

Ai fini del passaggio si richiede inoltre:

- a) la partecipazione ad un corso di qualificazione professionale;
- b) la formulazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, di un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni.

Il cambio di funzioni, purché avvenga in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza, è possibile – a certe condizioni in ordine al nuovo incarico da ricoprire - anche nel medesimo distretto nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero, nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti/inquirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Il tramutamento di secondo grado può invece avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza.

**COSA E COME
SI VOTA:
“sì” o “no” alla
Separazione delle
carriere dei
magistrati**

Votando SI, abolite le parti in cui si prevede che un magistrato può passare da funzione giudicante a funzione requirente e quindi il magistrato dovrà scegliere ad inizio carriera .

Votando NO, Resta la possibilità per i magistrati di passare dalla funzione requirente a quella giudicante nei casi previsti dal d.lgs n. 160/2006, emesso in attuazione della legge delega 150/2005, successivamente modificate dalla legge n. 111/2007 .

Il referendum sul tema è di tipo abrogativo, occorre quindi che la partecipazione superi il quorum previsto (50% degli aventi diritto al voto) affinché il voto favorevole all’abrogazione abbia effetto.

EFFETTI

L’effetto sarà di limitare la possibilità di coprire sedi giudiziarie poco appetite perché spesso in territori ad elevata densità criminale. Inoltre, attualmente la possibilità di cambiare funzione da requirente a giudicante o viceversa è consentita 4 volte ed a patto che avvenga in un diverso distretto di corte d’appello. La riforma della Cartabia già le riduce a 2.

**ESEMPI: in altri
paesi e contesti**

Nella maggioranza dei paesi europei non esiste una separazione delle carriere. La separazione delle carriere è stata introdotta nel 1974 in Portogallo.

Vi sono Stati in cui giudici e pubblici ministeri appartengono al medesimo *corpus* professionale e godono, dunque, del medesimo *status* e Stati in cui le carriere sono separate ed il Pubblico Ministero è collocato gerarchicamente sotto il Ministero della Giustizia o dell’Interno.

In Francia, i giudici e pm appartengono a un'unica carriera, come in Italia, con una comune formazione professionale nell'Ecole Nationale de la Magistratur e il PM dipende dal governo, ma l'autonomia delle indagini è garantita da un giudice istruttore indipendente.

E così pure in Belgio. Il g.i. indipendente c'è anche in Spagna, dove le carriere però sono separate e il Pubblico Ministero è parzialmente soggetto all'esecutivo.

In Germania la formazione di Pubblici Ministeri e giudici è unitaria, dopodiché le loro strade si biforcano, ma nulla vieta il passaggio dall'una all'altra (molto frequente in Baviera e nelle altre regioni tedesche del sud).

In Olanda Pubblici Ministeri e giudici sono parte di un' unica magistratura e possono saltare da una funzione all' altra, anche se non accade di frequente.

In Gran Bretagna non esiste il Pubblico Ministero: l' iniziativa penale è della polizia. Negli Stati Uniti, non solo non esistono sbarramenti alla carriera di giudice per chi è stato Pubblico Ministero ("prosecutor"), ma è assolutamente naturale che i "prosecutor" (come pure gli avvocati) diventino giudici.

3. Separazione funzioni dei magistrati

ARGOMENTI PER IL SI

Argomenti

Ci sono magistrati che lavorano anni per costruire castelli accusatori in qualità di PM e poi, d'un tratto, diventano giudici.

Con un SI chiediamo la separazione delle carriere per garantire a tutti un giudice che sia veramente "terzo" e trasparenza nei ruoli. Il magistrato dovrà scegliere all'inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale. Basta con le "porte girevoli", basta con i conflitti di interesse che spesso hanno dato luogo a vere e proprie persecuzioni contro cittadini innocenti.

Che differenza c'è oggi tra i magistrati che accusano e quelli che giudicano?

Nessuna. Nel corso della carriera, gli stessi magistrati passano più volte dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. Si alternano nelle diverse funzioni. È capitato che lo facessero anche nel corso dello stesso processo.

Questa contiguità tra i due ruoli può creare problemi?

Questa contiguità tra il pubblico ministero e il giudice contraddice l'idea che l'attività della parte che accusa (PM) debba restare distinta da quella di chi giudica. Essa crea uno spirito corporativo tra le due figure e compromette un sano e fisiologico antagonismo tra poteri, vero presidio di efficienza e di equilibrio del sistema democratico. Nelle grandi democrazie i PM hanno carriere nettamente separate da quelle dei giudici.

I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal SI

Che cosa succede se voto SI?

Il magistrato dovrà scegliere all'inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale.

3. Separazione funzioni dei magistrati

ARGOMENTI PER IL NO

Argomenti

Il modello italiano, dal punto di vista della possibilità di passare dalla funzione di giudice a quella di magistrato, risulta essere un modello per l'Europa. "Lo stesso Consiglio d'Europa (è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa), ha raccomandato, a tutti e 47 gli Stati membri, il modello italiano, stabilendo che invece è opportuno che uno passi da una all'altra funzione.

Ovviamente non nello stesso processo, perché la cultura comune assicura una migliore amministrazione della giustizia". Inoltre, non è superfluo evidenziare che all'eventuale affermazione del SI seguirebbe, tra le altre discrasie, anche l'abrogazione delle norme che regolano la copertura in deroga delle sedi cosiddette disagiate. Con l'effetto di limitare la possibilità di coprire sedi giudiziarie poco appetite perché spesso in territori a elevata densità criminale.

Inoltre attualmente la possibilità di cambiare funzione da requirente a giudicante o viceversa è consentita 4 volte ed a patto che avvenga in un diverso distretto di corte d'appello. La riforma della Cartabia già le riduce a 2.

Si ricorda inoltre che il quesito in oggetto parla di separazione delle funzioni e non delle carriere che richiederebbe un cambio costituzionale.

Impedire il cambiamento di ruoli renderebbe la magistratura più facilmente controllabile dal potere politico. E' necessario tenere presente che diversi personaggi politici famosi per avere interesse a rendere con la giustizia meno autonoma e più controllabile dal potere politico, si sono già nei decenni passati attivati per impedire il passaggio da un ruolo all'altro. E' opportuno ricordare il Piano di rinascita democratica di Licio Gelli. Tra gli obiettivi del Piano, c'era proprio quello della separazione delle carriere. Da un lato "gli inquirenti", dall'altra "i giudicanti". Se questo referendum dovesse essere approvato, potrebbero innescarsi dinamiche estremamente pericolose e il timore è che delle campagne stampa mirate possano alimentare la necessità di questa separazione con il celato obiettivo di sottoporre i PM al potere politico. Il sistema vigente già prevede per il passaggio da PM a giudice una serie di paletti ben chiari, limiti, condizioni precise.

I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal NO

Che cosa succede se voto NO?

Un altro timore della separazione delle carriere è il fatto che in altri Paesi dove vige, esiste quasi un automatismo per cui il PM è soggetto al ramo Esecutivo cioè al Governo e non è indipendente. Il rischio principale è che venga creato un corpo di magistrati che si muoverà solo in tono accusatorio, come una proiezione della polizia giudiziaria. E questo andrebbe solo a detrimento delle garanzie del cittadino.

Vogliamo davvero che i PM diventino il braccio armato della compagine governativa? Oggi il PM svolge una doppia funzione, di "ricerca" nelle fasi di indagine e di "tutela" verso il cittadino al momento, sempre per fare un esempio, dell'acquisizione delle prove. È obbligato a vagliare anche gli elementi a favore degli indagati.

3. Separazione funzioni dei magistrati IL QUESITO SOTTOPOSTO AL VOTO

«Volete voi che siano abrogati: l' "Ordinamento giudiziario" approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: " , salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura"; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché' per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità

allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché' sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il

conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

La Costituzione prevede che: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” (articolo 104); il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario (articolo 107); La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse (art.108).

VOTO IN PARLAMENTO

Il referendum è di tipo abrogativo non è quindi stato preceduto da un voto in parlamento se non al momento della approvazione.

4. EQUA VALUTAZIONE DEI GIUDICI

PRESENTAZIONE DELL'ARGOMENTO E CONTESTO GENERALE, IN BREVE

IL CONTESTO: Equa valutazione dei magistrati

Tema detto anche: "Equa valutazione dei magistrati". La valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati ha una cadenza quadriennale, è operata dal CSM che decide sulla base di valutazioni fatte anche dai Consigli giudiziari. I Consigli sono organismi territoriali dei quali fanno parte anche una "componente laica" di avvocati .

L'argomento è anche oggetto della riforma proposta dalla ministra Cartabia, se l'iniziativa del governo si realizzasse il voto popolare, consistendo in un referendum abrogativo di una legge precedente, perderebbe di valore.

COSA E COME SI VOTA: "si" o "no" alla Equa valutazione dei magistrati

Votando SI, si abroga la legge attuale.

Votando NO la si conserva

Il referendum sul tema è di tipo abrogativo, occorre quindi che la partecipazione superi il quorum previsto (50% degli aventi diritto al voto) affinché il voto favorevole all'abrogazione abbia effetto.

EFFETTI

L'effetto del voto SI, si porterebbe ad una riforma del sistema di giudizio dei giudici che potrebbe consentire la partecipazione di altri alla valutazione del lavoro di ogni giudice.

ESEMPI: in altri paesi e contesti

La valutazione dei magistrati è molto diversa tra diversi paesi ed i sistemi giudiziari, tanto che in alcuni paesi la carica stessa di giudice è frutto di un processo elettorale.

4. Equa valutazione dei giudici

ARGOMENTI PER IL SI

Argomenti

La valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati è operata dal CSM che decide sulla base di valutazioni fatte anche dai Consigli giudiziari, organismi territoriali nei quali, però, decidono solo i componenti appartenenti alla magistratura.

Questa sovrapposizione tra “controllore” e “controllato” rende poco attendibili le valutazioni e favorisce la logica corporativa. Con il referendum si vuole estendere anche ai rappresentanti dell’Università e dell’Avvocatura nei Consigli giudiziari la possibilità di avere voce in capitolo nella valutazione.

Consigli giudiziari: chi li compone e come lavorano?

Sono organismi territoriali composti da magistrati, ma anche da membri “non togati”: avvocati e professori universitari in materie giuridiche.

Questa componente laica, che rappresenta un terzo dell’organismo, è però esclusa dalle discussioni e dalle votazioni che attengono alle competenze dei magistrati, limitata al ruolo di “spettatore”. Solo i magistrati, dunque, hanno oggi il compito di giudicare gli altri magistrati. Una condizione che è addirittura in contrasto con lo spirito della Costituzione, che ha voluto che nel CSM vi fosse una componente non togata con eguali poteri dei componenti magistrati.

I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal SI

Che cosa succede se voto SI?

Con il SI viene riconosciuto anche ai membri “laici”, rappresentanti dell’Avvocatura nei Consigli giudiziari e dell’Università, cioè avvocati e professori, di partecipare attivamente alla valutazione dell’operato dei magistrati, dando loro la possibilità di avere voce in capitolo nella valutazione dei magistrati, che oggi si giudicano solo tra di loro.

4. Equa valutazione dei giudici

ARGOMENTI PER IL NO

Argomenti

Si chiede che i Consigli giudiziari, istituiti in ogni distretto di Corte d'appello e composti sia da magistrati che da avvocati, con il compito di valutare l'operato professionale dei singoli magistrati, prevedano che – contrariamente a quanto avviene oggi – anche i rappresentanti degli avvocati abbiano diritto di voto. A tal riguardo, è opportuno rilevare che la riforma della ministra Cartabia, in proposta, già consente quanto richiesto; ma solo nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine (degli avvocati) abbia segnalato un comportamento scorretto da parte del magistrato sottoposto a valutazione. Si ritiene che quanto già previsto dalla Cartabia possa considerarsi più che sufficiente. Non si reputa opportuno, quindi, che, nella valutazione dell'operato professionale di un magistrato sia, di norma, previsto un voto espresso da un soggetto – l'avvocato – che, per sua natura, svolge il ruolo di controparte.

Si esclude questa ipotesi per un motivo molto semplice e, si ritiene, altrettanto comprensibile.

L'ipotesi è quella di un avvocato, componente il Consiglio giudiziario di un qualsiasi distretto e, contemporaneamente, impegnato in un dibattito processuale nella stessa sede territoriale. Ebbene, è sin troppo facile dedurre che – anche se inconsapevolmente – il magistrato di turno si troverebbe in una condizione di disequilibrio rispetto a chi, un giorno, potrebbe essere chiamato ad esprimere un voto determinante ai fini della sua carriera professionale.

In questo senso, non si osa immaginare quali nefaste conseguenze avrebbe potuto produrre, rispetto al requisito della terzietà (cui è tenuto ciascun magistrato giudicante), l'eventuale SI al referendum. I sostenitori del No ritengono anche che la funzione giudiziaria sia così delicata che sia molto rischioso far condizionare la carriera di un magistrato da un avvocato o da un docente universitario, che un domani potrebbe trovarsi ad essere controparte dello stesso magistrato in un processo. Non solo, aggiungono i sostenitori del NO che non basta estendere ai laici il diritto di voto, se non si riconosce ad essi anche adeguata retribuzione.

Inoltre, a norma dell'articolo 105 della Costituzione: *“Spettano al consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.”* La valutazione professionale dei magistrati è una competenza che la Costituzione assegna all'organo di autogoverno, che decide anche sulla base dei pareri formulati dai Consigli giudiziari. I consigli giudiziari sono organismi territoriali formati sulla falsariga del consiglio superiore della magistratura. Essi sono composti da membri di diritto (il presidente della Corte d'appello, il procuratore generale e il presidente dell'ordine degli avvocati), da magistrati eletti dai loro colleghi e da membri laici, avvocati e un professore universitario, nominati con metodi vari e da un componente eletto dai Giudici di Pace. I Consigli formulano pareri su questioni che riguardano l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici giudiziari, esercitano la vigilanza sulla condotta dei magistrati in servizio e formulano le pagelle relative all'avanzamento in carriera dei magistrati. Su queste ultime due competenze hanno voce solo i componenti della magistratura.

I proponenti del referendum chiedono che alla valutazione dell'operato dei magistrati partecipino anche avvocati e docenti universitari, i cosiddetti laici. In realtà, già

adesso, la legge prevede che gli avvocati debbano esprimere una valutazione, poiché, ai fini della formulazione del parere sulla professionalità: *“il consiglio giudiziario acquisisce le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo dove il magistrato esercita le sue funzioni.”*

Di tutti i quesiti referendari proposti, questo è quello più inoffensivo, perché – quale che sia il parere del Consiglio giudiziario – l’ultima parola spetta al CSM, che decide.

Il quesito sulle modalità di presentazione delle candidature dei magistrati per le elezioni del Csm e quello sulla partecipazione dei membri laici (avvocati e professori universitari) alla redazione delle “pagelle” dei magistrati sono del tutto irrilevanti ai fini di un migliore funzionamento della giustizia per i cittadini.

I
CAMBIAMENTI
DERIVANTI dal
NO

Che cosa succede se voto NO?

Il voto NO conserverebbe la situazione attuale.

4. Equa valutazione dei giudici

IL QUESITO SOTTOPOSTO AL VOTO

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?».

VOTO IN PARLAMENTO

Il referendum è di tipo abrogativo non è quindi stato preceduto da un voto in parlamento se non al momento della approvazione.

5. ABROGAZIONE DELLA RACCOLTA FIRME PER LA CANDIDATURA AL CSM (CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA) DEI MAGISTRATI

PRESENTAZIONE DELL'ARGOMENTO E CONTESTO GENERALE, IN BREVE.

IL CONTESTO

Attualmente il giudice che vuole candidarsi al CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) deve presentare almeno 25 firme di colleghi che ne sostengano la candidatura. Questo organo, il CSM, è definito all'articolo 104 della Costituzione che stabilisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato. Pertanto è previsto questo organo di Autogoverno della Magistratura che viene comunemente abbreviato in CSM. Esso è composto da 27 membri. Di questi, 16 sono eletti dai magistrati, 8 dal Parlamento (tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati), oltre al Capo dello Stato (che svolge la funzione "formale" di Presidente), al primo presidente e al procuratore generale della Corte suprema di cassazione. Tra gli 8 membri "laici", viene eletto un vicepresidente che svolge, in concreto, tutti i compiti connessi alla presidenza del Collegio.

Il voto concerne l'abrogazione delle parti in merito alla modalità per la candidatura dei magistrati presso il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), in merito alle firme richieste per la candidatura.

COSA E COME SI VOTA: "sì" o "no" alla Riforma del CSM

Votando SI, viene abrogato l'obbligo, per un magistrato che voglia essere eletto, di trovare da 25 a 50 firme per presentare la candidatura al Consiglio superiore della Magistratura.

Votando NO, resta l'obbligo delle firme per la candidatura di un magistrato al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il referendum sul tema è di tipo abrogativo, occorre quindi che la partecipazione superi il quorum previsto (50% degli aventi diritto al voto) affinché il voto favorevole all'abrogazione abbia effetto.

EFFETTI

In un momento in cui è particolarmente attuale il dibattito sulla riforma del sistema italiano di autogoverno della magistratura, anche a seguito della recente approvazione da parte del CSM del parere sulla relazione conclusiva dei lavori della Commissione Scotti (Commissione di studio incaricata di predisporre uno schema di progetto di riforma della disciplina legale in materia di costituzione e funzionamento del C.S.M., dei Consigli giudiziari istituiti presso le Corti di appello e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione), qualche spunto di riflessione può essere tratto dall'evoluzione internazionale e, soprattutto, europea in materia di "Councils for the Judiciary". Con tale espressione ci si riferisce generalmente ad organi autonomi con funzioni di tutela dell'indipendenza del potere giudiziario.

ESEMPI: in altri paesi e contesti

Profondamente differenti sono le caratteristiche che essi assumono nell'ambito degli ordinamenti nazionali, caratteristiche che riflettono le peculiarità dei diversi sistemi giudiziari. Basti pensare che, nell'ambito dei paesi membri del Consiglio d'Europa, vi sono Stati in cui giudici e pubblici ministeri appartengono al medesimo corpus professionale e godono, dunque, del medesimo status e Stati in cui le carriere sono separate ed il Pubblico Ministero è collocato gerarchicamente sotto il Ministero della Giustizia o dell'Interno. Si pensi, ancora, alle profonde differenze che attengono al processo di selezione e di carriera dei giudici; in particolare, tra sistemi con una magistratura professionale e sistemi in cui i giudici vengono selezionati, spesso con il coinvolgimento di autorità politiche, tra soggetti con esperienza nelle discipline giuridiche (come, ad esempio, avviene nei Paesi di common law e in alcuni Stati del Nord Europa). Per questo è difficile il paragone con altri organi di autogoverno della Magistratura in Europa. Questo riguarda i quesiti su Consiglio Superiore della Magistratura e su Consigli giudiziari territoriali e Consiglio direttivo della Corte di Cassazione.

5. Abrogazione della raccolta firme per la candidatura al CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) dei magistrati

ARGOMENTI PER IL SÌ

Argomenti

Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è l'organo di autogoverno dei magistrati e ne regola la carriera. Per due terzi è composto da magistrati eletti. Oggi su capacità e competenza prevale il sostegno delle correnti: con il sì al referendum se ne elimina il peso nella selezione delle candidature, colpendo il "correntismo" e il condizionamento della politica sulla giustizia.

Che cos'è e come funziona il CSM?

È presieduto dal Presidente della Repubblica che è membro di diritto al pari del Presidente della Suprema Corte di Cassazione e del Procuratore Generale presso la stessa corte. Gli altri 24 componenti sono eletti per due terzi dai magistrati, scelti tra i magistrati, mentre il restante terzo viene eletto dal Parlamento in seduta comune. Un magistrato che voglia candidarsi a far parte del CSM deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme e, pertanto, nei fatti deve avere il sostegno di una delle correnti. Tra le più note vi sono Magistratura indipendente, Unicost e Area.

Che ruolo hanno le correnti dopo queste elezioni?

Le correnti sono diventate i "partiti" dei magistrati e influenzano le decisioni prese dall'organo: come ha dimostrato il "caso Palamara", intervengono per favorire l'assegnazione di incarichi ai suoi componenti, decidono trasferimenti e nuove destinazioni. Si muovono in un'ottica di promozione del gruppo e non sono certo utili per garantire giustizia ai cittadini.

Spesso agiscono con una logica spartitoria e consociativa, cosicché le decisioni sono prese all'unanimità per "pacchetti" concordati tra i capicorrente.

I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal SÌ

Che cosa succede se voto sì?

Viene abrogato l'obbligo, per un magistrato che voglia essere eletto, di trovare da 25 a 50 firme per presentare la candidatura. L'attuale obbligo impone a coloro che si vogliono candidare di ottenere il beneplacito delle correnti o, il più delle volte, di essere ad esse iscritti. Con il sì, si tornerebbe alla legge originale del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura. Avremmo così votazioni che mettono al centro il magistrato e le sue qualità personali e professionali, non gli interessi delle correnti o il loro orientamento politico.

5. Abrogazione della raccolta firme per la candidatura al CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) dei magistrati

ARGOMENTI PER IL NO

Argomenti

Il quesito incide sulle modalità di presentazione dei candidati per l'elezione al Consiglio Superiore della Magistratura. La disciplina attuale prevede che i candidati in ciascun collegio debbano essere proposti da una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. Il quesito elimina la lista, facendo sì che ciascun magistrato si possa candidare senza bisogno dell'appoggio di un gruppo di magistrati che sostenga la sua candidatura. Secondo i promotori in questo modo si farebbe venire meno l'influenza delle correnti nella elezione dei membri del CSM. A ben vedere l'obiettivo che il referendum si propone (marginalizzare il peso delle aggregazioni di magistrati nella elezione dei membri del CSM) non può essere condiviso, perché l'elezione dei propri rappresentanti in un organo di autogoverno di rilievo costituzionale necessariamente comporta un confronto fra orientamenti culturali (e politici) differenti, non è una competizione fra qualità personali, che restano sconosciute se il magistrato non partecipa alla vita associativa. Per giunta si tratta di un obiettivo velleitario perché il singolo magistrato, che non sia sostenuto da gruppi organizzati, non ha nessuna possibilità di essere eletto. In realtà l'eventuale approvazione del quesito da parte degli elettori non comporta alcuna riforma del CSM, ma solo un allungamento della scheda elettorale, che conterrà più nomi.

In definitiva si tratta di un quesito inutile, che propone una non riforma.

I CAMBIAMENTI DERIVANTI dal NO

Che cosa succede se voto NO?

La raccolta delle firme per il magistrato che si candidasse come membro del CSM resterebbe immutata e la raccolta delle firme consentirebbe solo ai giudici che raccolgono la fiducia e la stima dei loro colleghi sia concesso di entrare a fare parte del CSM.

Questo "filtro" sulla qualità del giudice non ha attinenza con il sistema delle correnti ma attesta la qualità del giudice.

5. Abrogazione della raccolta firme per la candidatura al CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) dei magistrati

IL QUESITO SOTTOPOSTO AL VOTO

«Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?».

VOTO IN PARLAMENTO

Il referendum è di tipo abrogativo non è quindi stato preceduto da un voto in parlamento se non al momento della approvazione.

PER CHI VOLESSE APPROFONDIRE:

link da cui sono presi i testi e per approfondire con diverse prospettive. Il libretto non è esaustivo di tematiche giuridiche complesse per cui per chi volesse, questi link aiutano nell'approfondimento giuridico sulle tematiche toccate dai quesiti referendari.

<https://referendumgiustizia.it/>

<https://www.partitoradicale.it/2021/06/01/6-referendum-per-la-giustizia-giusta-i-testi-provvisori-dei-quesiti/>

<https://www.referendumgiustiziagiusta.it/i-6-quesiti/>

<https://www.altalex.com/documents/news/2021/07/29/referendum-sulla-giustizia-cosa-prevede-e-come-inciderebbe-sul-sistema-attuale>

<https://www.genteeterritorio.it/equa-valutazione-dei-magistrati-non-basta-il-referendum/>

https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/un-esperienza-di-separazione-delle-carriere-l-ordinamento-portoghese_514.php

<https://www.giustiziainsieme.it/it/organizzazione-della-giustizia/299-la-separazione-delle-carriere-dei-magistrati-una-proposta-di-riforma-anacronistica-ed-inutile>

<https://www.micromega.net/referendum-giustizia-quesiti-si-no/>

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/02/22/referendum-giustizia-nasce-il-comitato-per-il-no-col-fine-di-non-arrivare-al-quorum-lappello/6503108/>

<https://www.csm.it/web/csm-internet/-/consigli-giudiziari>

<https://www.csm.it/web/csm-internet/csm/sistema-del-governo-autonomo/consiglio-direttivo-della-corte-di-cassazione>

<https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/04/15/testo-unico-delle-disposizioni-in-materia-di-incandidabilita-cd-legge-severino>

<https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/42852/Decreto+legislativo+del+5+aprile+2006+%2C+n.+160/07f20d88-8ea1-469e-9fcf-0c0afd94899a>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/07/22A02322/SG>

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-07-30;111!vig=>

<https://sistemapenale.it/it/scheda/referendum-giustizia-guida-lettura-quesiti>

<http://www.movimentoperlagiustizia.it/argomenti/le-opinioni/21-e-necessaria-la-separazione-delle-carriere.html>

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/SGEP_tavolo14_allegato6.pdf

<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/corte-edu-decreto-severino-incandidabilita-natura-penale>

<https://www.ildubbio.news/2022/03/28/giuseppe-marra-csm/>

<https://www.giustiziainsieme.it/it/ordinamento-giudiziario/1241-le-valutazioni-di-professionalita-dei-magistrati-parte-seconda-i-nodi-problematici-le-fonti-di-conoscenza-il-rapporto-con-il-disciplinare-gli-sfasamenti-temporali-le-modalita-espressive>

https://www.magistraturademocratica.it/articolo/separazione-delle-carriere-a-rischio-l-indipendenza-del-pubblico-ministero_2988.php

Legge Severino all'estero: corruzione

https://www.europarl.europa.eu/workingpapers/juri/101/default_it.htm

<https://www.rivista231.it/Legge231/Pagina.asp?Id=492>

CSM - Commissione Scotti:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_36_0.page?contentId=COS119603

= = =

V5.2_QR (exV5.1,exV5 exV4 / ex V3-4.7.8-NR)

NOTA sulla redazione dell'opuscolo.

I testi qui sopra riportati sono stati redatti da semplici cittadini, attivisti di comitati a favore del SI e del NO, in cooperazione tra di loro (in modo simile a quanto avviene nello stato USA dell'Oregon, dove i redattori vengono estratti a sorte tra i cittadini).

Infatti, nelle importanti occasioni come sono le votazioni popolari, occorre che l'informazione dei cittadini sia all'altezza delle loro responsabilità e sia in grado di mettere ciascuno nelle condizioni migliori in modo che possa fare la scelta più intelligente per la collettività intera. L'informazione, quindi, deve essere al tempo stesso sintetica ma completa, pluralista, accessibile a tutti. Non può essere "di parte", tanto meno può essere affidata ad entità a carattere commerciale (come lo sono i media privati). Nei paesi dove gli strumenti di democrazia diretta, affiancati da quelli di democrazia rappresentativa, sono presenti da più tempo e sono di uso più frequente (Svizzera ... , California ... ecc ecc), un documento come il presente esiste e viene gratuitamente diffuso da enti pubblici agli elettori.

Per il bene del popolo italiano e della sua democrazia, i cittadini democratici e gli enti che sostengono la diffusione di questo strumento di informazione esortano i legislatori a fare in modo che un testo con queste caratteristiche venga redatto e reso pubblico in ogni futura occasione.

Il documento è scaricabile da:

<https://www.piudemocraziaitalia.org/2022/05/03/referendum-giustizia/>

Link al sito



Link diretto al libretto

